

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO

Art. 1 – Finalità

1. L’Amministrazione Comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico-ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende regolamentare l’affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica a cittadini, condomini, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche, circoli ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.

2) L’area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L’Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento dei propri organi tecnici ed amministrativi.

Art. 2 – Oggetto e Disciplina

1. L’affidamento delle aree verdi prevede l’assegnazione ai soggetti successivamente individuati di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.

2) L’affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata “Convenzione di affidamento” con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a rispettare le condizioni di affidamento

3) L’area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

4) E’ vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

5) L’Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

6) L’affidamento dell’area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell’uso dell’area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

Art. 3 - Individuazione delle aree su cui intervenire

1. Con atto del Responsabile del Settore tecnico da adottarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento verranno individuate nell’ambito del territorio comunale le aree verdi la cui manutenzione e gestione potrà essere affidata dal Comune a soggetti idonei.

2. L’individuazione di tali aree, sarà oggetto di attenta valutazione da parte del Responsabile, avuto riguardo alla posizione, superficie e qualità dell’area, secondo i criteri di economicità e difficoltà di gestione, al fine di rendere efficace l’azione intrapresa. Annualmente nell’ambito delle proprie scelte discrezionali e sulla base della programmazione relativa ad interventi di manutenzione del patrimonio, l’elenco potrà subire variazioni.

Art. 4 - Requisiti per l’assegnazione

1. Le aree e gli spazi possono essere assegnate ai richiedenti cittadini e residenti, sia singoli che associati, organizzazioni di volontariato, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi. Soggetti giuridici e operatori commerciali, istituzioni ed enti pubblici.

2. I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda entro i termini previsti dall'Amministrazione. La domanda dovrà essere corredata da documentazione contenente le informazioni specificate dagli avvisi emanati.

3. Sulla domanda dovranno essere indicati:

- a) numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del/i responsabile/i di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale
- b) proposta contenente le modalità di gestione dell'intervento

Art. 5 – Interventi ammessi e modalità di gestione dell'area verde

1. Gli interventi programmati sono finalizzati a creare le condizioni per una reale gestione da parte degli operatori delle aree verdi individuate. A tal fine si possono definire in linea di massima le seguenti forme gestionali:

- a) manutenzione ordinaria dell'area assegnata, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
- b) riqualificazione e manutenzione, cioè nuova progettazione dell'area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo dell'Ufficio Tecnico del Comune.
- c) lavori di potatura degli alberi e degli arbusti che dovranno essere autorizzati e concordati con il Settore Tecnico del Comune.

2. L'atto di assegnazione disposto dall'Amministrazione Comunale può concernere una o più forme sopra elencate.

3. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle funzioni stabilite dagli strumenti urbanistici preesistenti.

4. Il Gestore non potrà dare in subconcessione, né parziale né totale, le aree prese in convenzione, pena la risoluzione della stessa.

Art. 6 Richiesta di affidamento

1) La richiesta di affidamento deve essere presentata secondo lo schema "Richiesta di affidamento" allegato al presente regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento.

2) Per richieste di intervento ordinario, il Settore Tecnico, previa acquisizione dei pareri necessari, predispone la convenzione e procede alla sottoscrizione della stessa, congiuntamente con l'affidatario, tenuto conto dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento.

3) In caso di interventi di carattere straordinario o insistenti su aree di particolare interesse la cui ammissione è rimessa all'Amministrazione Comunale, la richiesta di affidamento corredata dalla necessaria documentazione, come di seguito descritta, viene esaminata dalla Giunta Comunale che, acquisito il parere dei tecnici comunali e valutata la richiesta, delibera l'assegnazione in affidamento dell'area verde.

4) L'affidamento si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto affidatario e il Comune.

5) La proposta di affidamento deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- ♣ rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;
- ♣ piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;

b) se gli interventi sull'area prevedono la riqualificazione e manutenzione la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

♣ descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;

♣ relazione descrittiva e tavole di progetto dell'intervento di riqualificazione dell'area verde redatto dal soggetto affidatario, con il dettaglio degli interventi previsti, la specifica delle piante da mettere a dimora ed il successivo piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;

♣ l'indicazione della ragione sociale dell'Impresa esecutrice dei lavori, la dichiarazione di assenza per la stessa delle condizioni di incapacità di contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 38 comma 1 D.lgs. 163/2006) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale nonché la dichiarazione di assenza d'impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelative antimafia (L. 575/65 e successive modificazioni)

6) Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

7) Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto floristico, tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

8) Il progetto di sistemazione dell'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;

9) Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

Art. 7 – Oneri e obblighi a carico dei soggetti affidatari

1) I soggetti affidatari prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2) Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione del Comune ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

3) L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

4) Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell'area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.

5) È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

6) E' vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui all'art. 5; qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal Comune.

7) Il Comune, a mezzo del Settore Tecnico e della Polizia Municipale, effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso d'inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 comma 3.

8) Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati al Comune onde consentire l'adozione dei necessari interventi.

9) Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, nonché a preservare con particolare attenzione i beni di valore storico artistico eventualmente insistenti nella medesima area affidata ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.

10) Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 5.

11) Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

12) Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione, devono essere rimosse.

13) E' consentita l'utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall'atto di Convenzione sottoscritto.

14) L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Tortorici e la dicitura "questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da" seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. E' fatto espresso divieto per l'affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati dell'affidatario, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche: dimensione massima del cartello cm 70 (orizzontale) x 50 (verticale); altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo; numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq. di area affidata. Il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione. La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento. Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro ad eccezione di quelli eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

Art. 8 - Concorso dell' Amministrazione Comunale

1. I soggetti assegnatari debbono impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

2. In caso l'Amministrazione Comunale accerti una persistente negligenza nella realizzazione dell'intervento, potrà essere revocata l'assegnazione stessa.

3. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario o la mancata o intempestiva segnalazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento arrechino danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà richiedere l'indennizzo nelle forme di legge.

4. Tutti gli oneri sono a carico dell'Assegnatario.

5. Il soggetto assegnatario sarà responsabile a tutti gli effetti per il personale incaricato dell'esecuzione degli interventi, sia per quanto riguarda la capacità operativa che per gli eventuali infortuni e responsabilità verso terzi.

6. L'assegnazione da parte del Comune avviene mediante lo schema di convenzione secondo cui lo sponsor effettua a proprie spese la sistemazione e manutenzione dell'area verde e il Comune concede l'utilizzo di tale area per l'apposizione di 1 cartello che pubblicizza l'intervento.

ART. 9 – Rilascio di autorizzazione e durata

1. Il responsabile del Settore tecnico, con apposito atto, assegna la gestione dei singoli interventi, pianificati, sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici competenti.

La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare due anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione, e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere degli stessi Uffici, attraverso comunicazione scritta al soggetto affidatario.

2) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.

3) La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione, comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa.

4) Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune, con un anticipo di almeno 30 giorni.

5) Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata, la risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

Art. 10 - Responsabilità

Il soggetto affidatario della gestione delle aree verdi si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione, esonerando il Comune da ogni eventuale responsabilità per danni arrecati a sé e/o a terzi, compresi eventuali danni occorsi durante la realizzazione degli interventi ammessi.

Art. 11 – Controlli ed esecuzione

1. Il Comune, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area verde al fine di verificare la buona esecuzione dell'intervento e la sua conformità alle modalità concordate con l'Amministrazione Comunale.
2. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza il responsabile procederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo le opportune spiegazioni.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione. Per tutto quanto non previsto si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.